

STATUTO

**LULE SOC. COOP. SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABBIATEGRASSO MI VIA NOVARA
35

Numero REA: MI - 1645275

Codice fiscale: 90016220155

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 31926/13299 DI REPERTORIO
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"LULE Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S."

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

La sede della società è posta in Comune di Abbiategrasso.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non diversamente previsto dalle norme in materia di cooperativa.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno)dicembre 2100 (duemilacent); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

3) Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci istaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o in forma autonoma, purchè non occasionale, ivi compreso il contratto a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La Cooperativa si avvale anche dell'opera di soci volontari e di soci, che, in applicazione delle norme previste dai Regolamenti, elaborano progetti finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale e alla realizzazione delle attività previste all'art. 5 del presente statuto.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4) La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

OGGETTO SOCIALE

5) Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e specificatamente le seguenti:

La Cooperativa ha lo scopo di migliorare le condizioni, materiali e sociali dei propri soci e della società nel suo complesso nel rispetto dei principi di democrazia, equità, uguaglianza, trasparenza.

Si propone come oggetto sociale la gestione, in forma stabile o temporanea, di servizi in campo socio-sanitario assistenziale ed educativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, ASL, ASP, Aziende Ospedaliere e Ministeri. In relazione a ciò, la cooperativa può progettare, realizzare, gestire, in conto proprio o per conto terzi servizi nelle seguenti aree:

Accoglienza. Iniziative di intervento educativo, assistenziale e ricreativo attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare rivolte a:

- persone con disabilità psichica e/o fisica
- donne e uomini vittime di violenza e/o sfruttamento lavorativo e/o sessuale
- minori e famiglie
- profughi, richiedenti asilo politico
- anziani

A tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra essi, strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza, nonché servizi integrati per residenze protette, centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti

pubblici o privati. A titolo esemplificativo: educativa territoriale, comunità alloggio, pronto intervento, appartamenti, centri diurni, case-vacanze, ostelli ed altre strutture similari;

Progettazione, formazione, orientamento e consulenza. Interventi a favore di persone che vivono in situazioni di disagio, fragilità e marginalità attraverso attività di progettazione, informazione, formazione, consulenza legale e amministrativa, orientamento e accompagnamento all'acquisizione delle autonomie personali. In particolare rivolte a:

- donne e uomini vittime di violenza e/o sfruttamento lavorativo e/o sessuale
- immigrati, profughi, richiedenti asilo politico
- persone con disabilità psichica e/o fisica
- famiglie in difficoltà nello svolgere i compiti genitoriali di tutela, educativi e sociali nei riguardi dei figli minori

I servizi di informazione, formazione, consulenza e progettazione potranno essere rivolti anche a favore di enti pubblici e privati. A titolo esemplificativo: amministratori di sostegno, tutori, assistenti sociali, e altro personale pubblico e privato chiamati ad intervenire a favore dell'utenza sopra citata.

Sensibilizzazione e animazione della comunità locale. Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili nell'affrontare i problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo, assistenziale. La cooperativa, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra essi, promuoverà attività, dibattiti, convegni, corsi di formazione per l'affermazione dei diritti delle persone deboli e svantaggiate, nel rispetto delle diverse appartenenze religiose, culturali e di genere.

La cooperativa può svolgere inoltre attività produttive e commerciali, purché non prevalenti, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può raccogliere prestiti esclusivamente dai soci ed effettuare ciò solamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti delle leggi e circolari in materia. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma, come pure le attività finanziarie non possono essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla

realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonchè gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti più di cinquanta.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a nove.

Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere soci altresì coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari, o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

Possono essere ammessi **soci cooperatori volontari**, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere soci anche:

- a) **soci sovventori** ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992;
- b) **soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa** ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio fruitore dei servizi della Cooperativa, socio sovventore;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, luogo e data della sua costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La

domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

7) E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

10) I soci sovventori e i portatori di azioni di partecipazione cooperativa potranno recedere qualora perdano per qualsivoglia motivo tale qualifica; potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

11) L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- 2) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- 3) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 5) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- 6) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- 7) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- 8) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 9) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

12) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13) I Soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della somma da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei sei mesi successivi

all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15) I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione o atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

17) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci operatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad

essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

18) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

19) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6

della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

20) Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

21) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 100,00 (cento); l'ammontare complessivo delle azioni di ciascun socio potrà avere un valore pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di Euro 100,00 (cento) ciascuna detenute dai soci sovventori;

a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di Euro 100,00 (cento); queste potranno essere al portatore se interamente liberate;

b) dalla riserva legale formata con le somme degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle delle azioni sottoscritte

ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

22) Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno il venti per cento all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

23) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile d'esercizio al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di

cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

Il ritorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

Nel caso di perdita di esercizio l'assemblea delibera sulla relativa copertura.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;

i dividendi potranno essere imputati ad aumento delle azioni di ciascun socio;

i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) all'acquisto di proprie azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

24) Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

- d) il Collegio Sindacale, se nominato;
- e) il Revisore legale dei conti, se nominato;
- f) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza; il consiglio di amministrazione curerà che l'avviso di convocazione sia inviato, nel medesimo termine di dieci giorni, agli aventi diritto al proprio domicilio mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie indicate al comma precedente, utilizzare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee (pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo e di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa, sul proprio sito Internet o sui canali dei social network).

E', tuttavia, valida l'assemblea non convocata a norma delle procedure sopra indicate, quando all'assemblea è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, qualora nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

26) L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i Sindaci, se nominati;
- 4) delibera sulle azioni di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 7) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- 8) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- 9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

11) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla assemblea con le maggioranze previste per la assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

L'assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

27) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

28) Le votazioni devono essere palesi.

29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle azioni possedute.

Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro **10.000,00 (diecimila)** di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base

sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori, si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, nè Sindaco e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnare le deliberazioni.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal Consiglio di amministrazione e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di verificare la regolarità della costituzione, accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali condizioni, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di sette consiglieri. I soci sovventori o i mandatari di soci persone giuridiche o di soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere in ogni caso costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; l'assemblea potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per un periodo più breve e cioè per uno o per due esercizi.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero consiglio di amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato.

I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le riunioni possono tenersi, a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nel medesimo luogo almeno il presidente ed il segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti, sia consentito a ciascuno di essi di intervenire senza problemi in ogni momento e di trasmettere e visionare i documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di azioni della Cooperativa;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci,

- qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
 - p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
 - q) acquistare azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

IL PRESIDENTE

31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonchè tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

IL COLLEGIO SINDACALE

32) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua. I Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2397 codice civile.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui sarà nominato il nuovo Collegio Sindacale. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Qualora sia consentito dalla legge, il Collegio Sindacale esercita anche la

revisione legale dei conti. Diversamente, ove sia prescritto per legge ovvero qualora i soci deliberino in tal senso, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Qualora sia consentito dalla legge, l'assemblea potrà nominare un Organo di Controllo monocratico in alternativa alla nomina di un Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

33.1) Conciliazione – Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'art.1 D.lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora Confcooperative abbia istituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 5/03 ed in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

33.2) Arbitrato – Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003. Qualora Confcooperative abbia istituito un proprio organismo, anche in regime di convenzione con organismi già operanti, ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa, la controversia sarà obbligatoriamente sottoposta per la sua risoluzione a quest'ultimo ente.

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

35) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa

aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle azioni detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI GENERALI

36) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

37) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

38) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Mariapia Pierandrei

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)